



Alle segreterie regionali SPI CGIL  
Alle segreterie territoriali SPI CGIL  
att.ne responsabili previdenza

**Loro sedi**

con preghiera di diffusione a tutte le leghe

*Allegati 2*

Roma, 5 dicembre 2012

Dip. Previdenza – Fisco – Tariffe

Circ. n. 121

**Oggetto: perequazione delle pensioni nel 2013**

Con il decreto del 16 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012 (allegato n. 1), il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, ha comunicato il valore presuntivo della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 2012 rispetto al 2011: **3,0%**, che sarà la misura dell'aumento attribuito in via provvisoria nel 2013. Con lo stesso decreto è stato comunicato anche il valore definitivo della variazione dello stesso indice nel 2011 rispetto al 2010, valevole per l'aumento delle pensioni nell'anno 2012: tale valore è pari al 2,7%, maggiore di un decimo di punto rispetto a quello individuato in via presuntiva ed attribuito alle pensioni quest'anno (2,6%).

Ancora per il 2013 esplica il suo effetto l'art. 24, comma 25, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale fu stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, la perequazione automatica spetti soltanto alle pensioni il cui importo complessivo (cioè la somma delle pensioni pertinenti ad uno stesso titolare) non superi il triplo del trattamento minimo in vigore l'anno precedente.

Con la presente vi comunichiamo le modalità di calcolo della perequazione 2013, le modalità di applicazione della stessa sulle pensioni comprendenti IIS corrisposta come elemento distinto, l'importo del conguaglio di perequazione definitiva/presuntiva 2012 e l'importo al 2013 di tutti i trattamenti assistenziali e delle prestazioni collegate al reddito, con i relativi limiti individuali e coniugali.

## 1) Determinazione dell'aumento delle pensioni per perequazione nel 2013

In applicazione delle disposizioni dell'art. 24, comma 25, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è necessario stabilire se l'importo lordo mensile definitivo della pensione o della somma delle pensioni corrisposte ad uno stesso titolare superi, nel 2012, l'importo di 1.443,00 euro, pari al triplo del trattamento minimo (importo definitivo) in vigore nel 2012 e, in caso affermativo, se superi anche l'importo di 1.486,29 euro, pari allo stesso importo perequato con l'aliquota del 3,0%.

Nel caso in cui l'importo da adeguare non superi il limite di euro 1.443,00, la pensione (o la somma di esse) verrà aumentata regolarmente del 3,0%. Tra queste anche le pensioni che, trovandosi nel 2011 al di sopra del limite di 1.441,59 euro non hanno avuto alcun aumento di perequazione nel 2012. Per queste pensioni, il blocco della perequazione è durato solo un anno. A seguito dell'aumento del 3,0% , l'importo del trattamento minimo nel 2013 sarà pari ad € 495,43, con un aumento di 14,43 euro, mentre l'aumento massimo che può essere attribuito ad una pensione nel 2013 sarà pari al triplo, cioè € 43,29, come si può vedere dallo schema qui sotto.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI D'IMPORTO FINO A 3 TM (art. 24 c 25, DL 201/2011 conv. L 214/2011)						
periodo	importo pensione			Aliquota di perequazione	importi massimi	
	TM anno precedente = 481,00				aumento	pensione perequata
dal 1 gennaio 2013	Da €	1,00	a € 1.443,00	3,0	43,29	1.486,29

Nel caso in cui, invece, l'importo da adeguare sia maggiore di € 1.443,00 ma non di € 1.486,29 (importo pari al predetto limite regolarmente perequato), l'aumento attribuito per perequazione sarà pari alla differenza tra 1.486,29 euro e l'importo definitivo della pensione spettante nel 2012. Si tratta esclusivamente di pensioni che nel 2012 non hanno avuto attribuito alcuno scatto e che rientrano ora nel diritto alla perequazione sia pure, per quest'anno, in misura parziale.

Infine, nel caso in cui l'importo da adeguare sia maggiore di euro 1.486,29, la pensione verrà posta in pagamento (o le singole pensioni verranno poste in pagamento) nell'importo definitivo spettante nel 2012, senza alcun aumento per perequazione per il secondo anno di seguito. Si ricorda che i pensionati che si trovano in queste condizioni non perderanno solo il 3% del 2013 ma l'importo, ben maggiore, risultante dalla combinazione dei due scatti non attribuiti, il 2,7% del 2012 e il 3,0% del 2013.

## 2) Modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di perequazione automatica da parte degli Enti previdenziali

Per quanto riguarda i pensionati titolari di Indennità Integrativa Speciale corrisposta come elemento distinto dalla voce pensione, si conferma il consueto criterio di calcolo dell'aumento di perequazione, determinato sull'importo complessivo poi ripartito in proporzione e attribuito separatamente alle due voci. E' da prevedere che anche quest'anno si seguirà il criterio già esposto dall'INPDAP nella nota operativa n. 44 del 28/12/2011, nel caso in cui l'aumento per perequazione debba essere attribuito in misura parziale.

### **3) Conguaglio per perequazione 2012**

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012, la mensilità in pagamento a gennaio 2013 comprenderà anche una voce a titolo di conguaglio per perequazione. L'importo del conguaglio è pari a 13 volte la differenza tra l'importo mensile adeguato nel 2012 sulla base dell'aliquota al 2,7% e quello effettivamente messo in pagamento nello stesso anno. Per le pensioni integrate al minimo, il conguaglio ammonterà ad € 6,11  $[(481,00 - 480,53) \times 13]$ ; per le pensioni d'importo pari al triplo del minimo (limite per il diritto alla perequazione), l'importo del conguaglio è pari ad euro 18,33. La misura del conguaglio è variabile per le pensioni alle quali la perequazione fu applicata nel 2012 per differenza con l'importo di 1.441,59, mentre il conguaglio non spetta alle pensioni escluse dall'aumento per perequazione nel 2012.

### **4) Tabelle con importo e limiti di reddito dei trattamenti assistenziali e delle prestazioni previdenziali condizionate al reddito**

Sulla base del decreto ministeriale e di informazioni assunte per le vie brevi dagli Enti previdenziali, il dipartimento nazionale previdenza del SPI ha predisposto una serie di tabelle che possono essere utili al lavoro delle strutture. Ve le forniamo organizzate in un opuscolo che trovate allegato al n. 2

.

Cordiali saluti

p. il dip. Previdenza fisco-tariffe

Guido Girolami – Cristina Bolzani

p. la Segreteria

Ivan Pedretti

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### DECRETO 16 novembre 2012

**Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011. (12A12528)**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 18 gennaio 2012 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2012) concernente: "Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 23 ottobre 2012, prot. n. 31798, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio - dicembre 2011 è risultata pari a + 2,7;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2011 ed il periodo gennaio - dicembre 2012 è risultata pari a + 3,0, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2012;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 e' determinata in misura pari a +2,7 dal 1° gennaio 2012.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 e' determinata in misura pari a +3,0 dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Grilli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Fornero

## Le pensioni nel 2013

### Le pensioni da lavoro

#### *Integrazione al minimo*

Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate fino a concorrenza del trattamento minimo, quando il loro importo a calcolo è inferiore. Fanno eccezione le pensioni supplementari, attribuite a titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione non sufficiente a generare una pensione autonoma, che non possono essere integrate, e gli assegni di invalidità, che possono essere integrati ma entro determinati limiti.

Le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non hanno l'integrazione al minimo; tuttavia, in questi casi, ai titolari di pensione di importo inferiore al minimo è attribuibile una quota di assegno sociale a condizioni agevolate.

Ai fini del controllo delle condizioni reddituali si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all'IRPEF, esclusi:

- l'importo della pensione da integrare
- il reddito della casa d'abitazione
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- solo per le pensioni con decorrenza dal 1/2/94 in poi, i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per le pensioni con decorrenza fino al 31 gennaio 1994 si considerano solo i redditi del titolare, anche se è coniugato. Per le pensioni che sono nate dopo quella data, prima si considerano i redditi del titolare in rapporto al limite individuale e poi, se il titolare è coniugato e non ha superato il limite individuale, si considera il totale dei redditi della coppia in relazione al limite coniugale.

I redditi da confrontare con il limite vigente sono quelli conseguiti nello stesso anno in cui l'integrazione al minimo viene concessa per la prima volta. Per la verifica del diritto all'integrazione al minimo in ciascuno degli anni successivi, i redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno precedente, se si tratta di redditi diversi da altre pensioni o quelli conseguiti nell'anno stesso, se si tratta di altre pensioni.

#### *Maggiorazione sociale e suo incremento*

I titolari di pensione di importo basso, sprovvisti di altri redditi, hanno diritto ad una maggiorazione sociale, d'importo crescente con l'età. L'incremento della maggiorazione spetta in misura minore a chi ha diritto alla somma aggiuntiva.

Per verificare il diritto alla maggiorazione si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti dal pensionato e dal coniuge, sia assoggettabili all'Irpef sia esenti, esclusi quello della casa di abitazione, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili, con le stesse modalità previste per l'integrazione al minimo.

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2013		
IMPORTO		
età	mensile	annuo
-	€ 495,43	€ 6.440,59
pensione al minimo con maggiorazione		
60	€ 521,26	€ 6.776,38
65	€ 578,07	€ 7.514,91
70	€ 619,87	€ 8.058,31
70*	€ 631,87	€ 8.214,31

\* per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2013				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE				
	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali l'integrazione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
pensioni nate prima del 1994	€ 6.440,59	€ -	€ 12.881,18	€ -
pensioni nate nel 1994	€ 6.440,59	€ 25.762,36	€ 12.881,18	€ 32.202,95
pensioni nate dopo il 1994	€ 6.440,59	€ 19.321,77	€ 12.881,18	€ 25.762,36

#### **Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo**

Alle pensioni al minimo o d'importo leggermente superiore che non hanno diritto alla maggiorazione può spettare un importo aggiuntivo di 154,94 euro sulla 13° mensilità, a determinate condizioni di reddito, sia personale che coniugale. Si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all'Irpef, come per l'integrazione al minimo.

L'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2013			
(sulla tredicesima mensilità di pensione)			
IMPORTO E CONDIZIONI PER IL DIRITTO			
misura intera dell'importo aggiuntivo		mensile	annua
		£ (23.077)	£ 300.000
		€ (11,92)	€ 154,94
anno	condizioni	importi mensili	importi annui
2013	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 495,43	€ 6.440,59
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta	€ 507,35	€ 6.595,53
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 9.660,89
- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.321,77	

### **Somma aggiuntiva (la quattordicesima dei pensionati)**

Grazie all'accordo sindacati – Governo sul welfare del 2007, anche i pensionati hanno la loro quattordicesima. Si tratta di una somma attribuita alle pensioni più basse, cioè a quelle che non superano l'importo di una volta e mezza il minimo.

L'importo della somma è maggiore quanti più contributi sono stati versati e quanto maggiore è stato il loro importo. La quattordicesima non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.

La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall'Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere e i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

<b>LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2013</b> <b>(quattordicesima mensilità di pensione)</b>				
<b>fascia di anzianità</b> <b>contributiva o di servizio</b>				<b>IMPORTO</b>
per pensione diretta principale proveniente da:				<b>netto</b>
<i>- lavoro dipendente privato (in settimane)</i>				<b>(in euro)</b>
1° fascia	da	1	a 780	336,00
2° fascia	da	781	a 1.300	420,00
3° fascia	da	1.301	in poi	504,00
<i>- lavoro dipendente pubblico (in mesi)</i>				
1° fascia	da	1	a 180	336,00
2° fascia	da	181	a 300	420,00
3° fascia	da	301	in poi	504,00
<i>- lavoro autonomo (in mesi)</i>				
1° fascia	da	1	a 216	336,00
2° fascia	da	217	a 336	420,00
3° fascia	da	337	in poi	504,00

<b>LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2013</b> <b>(quattordicesima mensilità di pensione)</b> <b>LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO</b>				
limite personale annuo				
	entro il quale la somma spetta in misura intera		oltre il quale la somma non spetta	
1° fascia	€	9.660,89	€	9.996,89
2° fascia	€		€	10.080,89
3° fascia	€		€	10.164,89

### **Riduzione della pensione ai superstiti e dell'assegno di invalidità**

La pensione ai superstiti in pagamento ad una persona che possiede altri redditi può essere ridotta fino alla metà. I redditi che possono provocare la riduzione sono tutti quelli assoggettabili all'Irpef, con esclusione del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e dell'importo della stessa pensione ai superstiti nonché quello di altre pensioni ai superstiti di cui sia eventualmente titolare il soggetto.

<b>RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI NEL 2013</b>			
ammontare dei redditi diversi da pensione ai superstiti			percentuale di riduzione della pensione
fino a euro	19.321,77 (TM x 39)		Nessuna
da euro	19.321,78 a euro	25.762,36 (TM x 52)	25 per cento
da euro	25.762,37 a euro	32.202,95 (TM x 65)	40 per cento
da euro	32.202,96 in poi		50 per cento

Anche l'assegno d'invalidità può essere ridotto fino alla metà, in presenza di reddito da lavoro, dipendente o autonomo.

<b>RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO D'INVALIDITA' IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI NEL 2013</b>			
ammontare dei redditi da lavoro			percentuale di riduzione dell'assegno
fino a euro	25.762,36 (TM x 52)		Nessuna
da euro	25.762,37 a euro	32.202,95 (TM x 65)	25 per cento
da euro	32.202,96 in poi		50 per cento

In ambedue i casi si applica una norma di salvaguardia per evitare che chi superi di poco un limite di fascia reddituale possa vedersi penalizzato in misura maggiore di quanto supera il limite.

N.B. Anche se tutte le tabelle contenute in questo opuscolo sono soggette a modifica l'anno prossimo, nel caso in cui il valore definitivo della aliquota di perequazione si discosti da quello presuntivo, solo per le tabelle riguardanti la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità l'eventuale modifica avverrà presumibilmente intorno alla metà del mese di febbraio 2013. Infatti, è consuetudine dell'INPS modificare queste due tabelle nel momento in cui sarà resa nota l'aliquota definitiva e mettere immediatamente in applicazione le nuove.

## I trattamenti sociali

### Pensione sociale

Per il diritto alla pensione sociale si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef, esclusi quello della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l'INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità". In particolari condizioni di reddito alla pensione sociale può aggiungersi un aumento di importo variabile a seconda dell'età.

LA PENSIONE SOCIALE NEL 2013			
IMPORTO			
età	mensile		annuo
da 65	€	364,51	€ 4.738,63
pensione sociale con aumento			
70	€	631,87	€ 8.214,31

LA PENSIONE SOCIALE NEL 2013			
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO			
entro il quale la pensione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali la pensione non spetta	
limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
€ 0	€ 11.588,49	€ 4.738,63	€ 16.327,12

### Assegno sociale

L'assegno sociale è un sussidio economico fornito dallo Stato ai cittadini anziani che versano in condizioni economiche disagiate, residenti in Italia e con un'anzianità di residenza continuativa, in Italia o in altro Paese dell'Unione europea, di almeno 10 anni. In presenza di redditi, l'assegno sociale può essere corrisposto in misura parziale. In caso di titolare coniugato, il limite di reddito di riferimento è esclusivamente quello coniugale. Si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e 1/3 della pensione liquidata col sistema contributivo. In particolari condizioni di reddito all'assegno sociale può aggiungersi una maggiorazione di importo variabile in base all'età. In caso di ricovero gratuito in struttura pubblica, l'importo dell'assegno può essere ridotto fino alla metà.

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2013			L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2013		
IMPORTO			LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO		
età	mensile	annuo	Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta		Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta
65	€ 442,30	€ 5.749,90			
assegno sociale con maggiorazione					
65	€ 455,22	€ 5.917,86			
70	€ 631,87	€ 8.214,31	€	5.749,90	€ 11.499,80

## I trattamenti economici per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti

### *Pensione di inabilità, assegno di assistenza, pensione non reversibile*

I mutilati e gli invalidi, i ciechi e i sordomuti (esclusi quelli che hanno diritto a pensioni di guerra o per causa di lavoro) possono ottenere un sussidio dallo Stato.

Riceve il sussidio chi non supera un determinato limite di reddito personale: il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'Irpef.

A 65 anni, il sussidio ai sordomuti e agli invalidi civili (totali e parziali) cessa di essere corrisposto ed in suo luogo viene liquidato un trattamento di importo maggiore, alle stesse condizioni di reddito, denominato "assegno sociale sostitutivo".

In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione di importo variabile in base all'età. L'incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali.

<b>LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NEL 2013 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO</b>						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	275,87	€	3.586,31	€	16.127,30
65	€	360,2	€	4.682,60	€	16.127,30
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	286,20	€	3.720,60		
60	€	631,87	€	8.214,31		
<b>LA PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI NEL 2013</b>						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	298,33	€	3.878,29	€	16.127,30
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	308,66	€	4.012,58		
60	€	631,87	€	8.214,31		
<b>L'ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI NEL 2013 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO</b>						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	275,87	€	3.586,31	€	4.738,63
65	€	360,2	€	4.682,60	€	5.749,90
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	286,20	€	3.720,60		
65		455,22		5.917,86		
70	€	631,87	€	8.214,31		

### **Indennità di accompagnamento e simili**

Le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, hanno diritto anche a provvidenze economiche chiamate indennità.

Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che non possono camminare o che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti.

Sono corrisposte per 12 mesi all'anno e non sono condizionate dal reddito del disabile.

A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

<b>LE INDENNITA' NEL 2013</b>			
	<b>IMPORTO</b>		
	mensile		annuo (12 mensilità)
- di accompagnamento (invalidi civili totali)	€	498,25	€ 5.979,00
- di accompagnamento (ciechi assoluti)	€	846,16	€ 10.153,92
- speciale (ciechi parziali "ventesimisti")	€	196,72	€ 2.360,69
- di comunicazione (sordomuti)	€	248,02	€ 2.976,24

								aliquote di perequazione			
<b>Importi e limiti di reddito vigenti nel 2013</b>				pensioni e limiti di reddito 3,0% - limiti di reddito invalidi civili tot 3,2% - indennità accompagnamento e simili 2,31%							
<i>(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e suscettibili di conguaglio)</i>											
prestazione			titolare			importo trattamento		limite di reddito annuo			
categoria	denominazione	specificata	denominazione	specificata	età minima	mensile	annuo	individuale	coniugale		
pensioni da lavoro	Integrazione al trattamento minimo	decorrenza < 1994				fino a 495,43	6.440,59	12.881,18	-		
		decorrenza = 1994				fino a 495,43	6.440,59	12.881,18	32.202,95		
		decorrenza > 1994				fino a 495,43	6.440,59	12.881,18	25.762,36		
		assegno invalidità						11.499,80	17.249,70		
	Maggiorazione sociale della pensione					60	25,83	335,79	6.776,38	12.526,28	
						65	82,64	1.074,32	7.514,91	13.264,81	
						75	92,97	1.208,61	7.649,20	13.399,10	
	Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo						-	154,94	9.660,89	19.321,77	
	Somma aggiuntiva (quattordicesima)				1° fascia	64	-	336,00	9.996,89	-	
					2° fascia	64	-	420,00	10.080,89	-	
					3° fascia	64	-	504,00	10.164,89	-	
	Pensione d'invalidità (sospensione)	decorrenza < 7/84						19.321,77	-		
	Assegno d'invalidità (riduzione)			pensionati lavoratori			nessuna riduzione		fino a	25.762,36	-
							riduzione al 75%		da - a	32.202,95	-
riduzione al 50%							oltre	32.202,95	-		
nessuna riduzione							fino a	19.321,77	-		
Pensione ai superstiti (riduzione)			pensionati con altri redditi			riduzione al 75%		da - a	25.762,36	-	
						riduzione al 60%		da - a	32.202,95	-	
						riduzione al 50%		oltre	32.202,95	-	
						nessuna riduzione		oltre	32.202,95	-	
trattamenti assistenziali	Pensione sociale				65	364,51	4.738,63	4.738,63	16.327,12		
	Aumento della pensione sociale				75	85,22	1.107,86	5.846,49	12.287,08		
	Assegno sociale				65	442,30	5.749,90	5.749,90	11.499,80		
	Maggiorazione dell'assegno sociale				65	12,92	167,96	5.917,86	12.358,45		
				75	20,66	268,58	6.018,48	12.459,07			
trattamenti d'invalidità civile	Pensione d'inabilità		mutilati	totali	18	275,87	3.586,31	16.127,30	-		
	Assegno mensile di assistenza		e invalidi civili	parziali	18	275,87	3.586,31	4.738,63	-		
	Assegno di assistenza		sordomuti		18	275,87	3.586,31	16.127,30	-		
	Pensione non reversibile		ciechi civili	assoluti non ricoverati		18	298,33	3.878,29	16.127,30	-	
				assoluti ricoverati e parziali ventesimisti		18	275,87	3.586,31	16.127,30	-	
	Assegno a vita			parziali decimisti	18	204,73	2.661,49	7.753,56	-		
	Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile			mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti		18	10,33	134,29	5.884,19	12.324,78	
	Pensione sociale sostitutiva		sordomuti	totali		65	282,41	3.671,33	16.127,30	-	
				parziali		65	282,41	3.671,33	4.738,63	-	
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (€ 118.000)		nati entro il 1930	tutti	65	82,10	1.067,30	4.738,63	16.327,12		
	Assegno sociale sostitutivo		sordomuti	totali		65	360,20	4.682,60	16.127,30	-	
				parziali		65	360,20	4.682,60	5.749,90	-	
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (€ 118.000)		nati dal 1931 in poi	tutti	65	82,10	1.067,30	5.749,90	11.499,80		
	Aumento L 448/98 (€ 100.000)		ciechi civili	assoluti non ricoverati		65	53,89	700,57	4.578,86	16.167,35	
assoluti ricoverati e parziali ventesimisti				65	69,81	907,53	4.578,86	16.167,35			
ciechi civili nati dal 1931 in poi				65	69,81	907,53	5.590,13	11.340,03			
<b>Incremento di tutte le maggiorazioni</b>					60/70	fino a	631,87	8.214,31	8.214,31	13.964,21	
indennità al solo titolo della minorazione	Indennità di comunicazione		sordomuti				248,02	2.976,24	-		
	Indennità speciale		parziali ventesimisti				196,72	2.360,69	-		
	Indennità di accompagnamento		ciechi	assoluti ricoverati				846,16	10.153,92	-	
				assoluti non ricoverati				846,16	10.153,92	-	
		mutilati e invalidi civili				498,25	5.979,00	-			